

	REGOLAMENTO COMUNALE	
		EDIZIONE 1 REVISIONE 2
	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</p> 	
EDIZIONE	ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE	DATA ESECUTIVITÀ
1	Delib. C.C. n. del 10.03.2021	
2 Rev. 1	Delib. C.C. n.	

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto e scopo del regolamento	4
Art. 2. Limiti alla potestà regolamentare	4
Art. 3. Rapporti ed assistenza al contribuente	4
Art. 4. Chiarezza delle norme regolamentari	4
Art. 5. Pubblicità dei provvedimenti comunali	5
TITOLO II – ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE	5
Art. 6. Individuazione delle entrate comunali	5
Art. 7. Soggetti Responsabili delle Entrate tributarie	5
Art. 8. Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento	5
Art. 9. Agevolazioni	6
TITOLO III – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	7
Art. 10. Forme di gestione	7
Art. 11. Modalità di pagamento dei tributi Rateizzazione e riduzioni pagamenti su istanza del contribuente	7
Art. 12. Attività di verifica e controllo	8
Art. 13. Attività di accertamento delle entrate tributarie	8
Art. 14. Importo minimo per recupero tributario per accertamento e riscossione, fallimenti e procedure concorsuali	8
Art. 15. Requisiti dell'atto di accertamento esecutivo in rettifica o d'ufficio	9
Art. 16. Sanzioni tributarie e interessi moratori	10
Art. 17. Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore	11
Art. 18. Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento	12
Art. 19. Riscossione coattiva delle entrate	15
Art. 20. Rimborsi e importi soglia minima previsti	16
Art. 21. Compensazione: definizione, presupposti ed effetti	16
Art. 22. Compensazione su istanza del debitore	17
Art. 23. Compensazione su proposta d'ufficio	18
TITOLO IV – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	19
CAPO I – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	19
Art. 24. Diritto di interpello del contribuente	19
Art. 25. Presentazione dell'istanza di interpello	19

Art. 26. Istanza di interpello	20
Art. 27. Adempimenti del Comune	21
Art. 28. Efficacia della risposta all’istanza di interpello	22
CAPO II – AUTOTUTELA	22
Art. 29. Autotutela – Principi	22
Art. 30. Autotutela su istanza di parte	23
Art. 31. Procedimento in autotutela d’ufficio.....	23
CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	24
Art. 32. Disciplina dell’istituto dell'accertamento con adesione	24
Art. 33. Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione.....	24
Art. 34. Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione	25
Art. 35. Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	25
Art. 36. Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	26
Art. 37. Esame dell’istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento.....	26
Art. 38. Atto di accertamento con adesione	27
Art. 39. Perfezionamento della definizione.....	27
Art. 40. Effetti della definizione.....	28
Art. 41. Riduzione della sanzione.....	28
CAPO IV – RECLAMO/MEDIAZIONE (abrogato con D. Lgs. 220/2023)	29
TITOLO V – RAVVEDIMENTO OPEROSO	29
Art. 51 42. Ambito applicativo dell’istituto del ravvedimento operoso e estensione della sua applicazione.....	29
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	31
Art. 43. Disposizioni finali	31
Art. 44. Entrata in vigore.....	31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie della Città di Santena.

3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

Art. 2. Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Art. 3. Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione e assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.

3. La ~~comunicazione~~ **richiesta** in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza e di individuazione del soggetto interessato.

Art. 4. Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

~~2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.~~

Art. 5. Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:

- a. apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
- b. comunicazioni sul sito;
- c. affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- d. spazi informativi sul sito del Comune.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Art. 6. Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 7. Soggetti Responsabili delle Entrate tributarie

1. Il Responsabile delle singole risorse di entrata è il Responsabile del Servizio finanziario **o suo sostituto** o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.

2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.

Art. 8. Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.

2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

4. La Giunta comunale può deliberare la non applicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di eventi eccezionali e calamità naturali per i contribuenti che provvedono al versamento entro una data successiva a quella di scadenza indicata nell'atto.

Art. 9. Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.

2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 10. Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D.lgs. 446/1997.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Art. 11. Modalità di pagamento dei tributi ~~Rateizzazione e riduzioni pagamenti su istanza del contribuente~~

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

2. ~~Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria, il Responsabile del Servizio, su istanza del contribuente, in seguito al perfezionamento delle scadenze ed all'invio del sollecito, prima dell'inizio delle procedure esecutive, può concedere per lo stato di temporanea difficoltà, certificata con dichiarazione di atto notorio del contribuente, la dilazione di pagamento, nel rispetto dei seguenti parametri:~~

SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

Art. 12. Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.

2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 13. Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:

- a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
- b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.

3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Art. 14. Importo minimo per recupero tributario per accertamento e riscossione, fallimenti e procedure concorsuali.

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in € 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui

all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore a € 32,00 (trentadue/00).

3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

4. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad € 12,00 (dodici/00).

Art. 15. Requisiti dell'atto di accertamento esecutivo in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

~~2.~~ L'atto di accertamento esecutivo deve essere motivato in fatto ed in diritto e contenere gli elementi previsti dalla normativa di riferimento (l. 160/2019). ~~i seguenti elementi:~~

- ~~a. l'ufficio competente;~~
- ~~b. il responsabile del procedimento;~~
- ~~c. indicazione dell'organo competente per il ricorso in autotutela;~~
- ~~d. l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso (per i tributi locali) o entro sessanta giorni (per le entrate patrimoniali); - in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni;~~
- ~~e. il termine di 60 gg. entro il quale esperire impugnazione o provvedere al pagamento, decorso il quale l'accertamento diviene definitivo ed acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto, fatta eccezione per gli importi sino ad € 1.000,00;~~

- ~~f. l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, o decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata;~~
- ~~g. nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.~~
- ~~h. specificazione del diritto di ricorrere alla competente Commissione Tributaria;~~
- ~~i. in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.lgs. 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.~~

Art. 16. Sanzioni tributarie e interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate e irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.

4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso, maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Art. 17. Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati ~~in forma diretta dal Servizio Tributi a mezzo del servizio postale o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero;~~ **o a mezzo PEC secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. a tutte le persone giuridiche, ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC e alle persone fisiche che ne facciano richiesta o che abbiano attivato il domicilio digitale in INAD, o ancora secondo altre modalità previste dallo stesso Codice ovvero attraverso la Piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del D.L. n. 76/2020.**

2. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero ~~di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 546/192 e s.m.i.~~

3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

5. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i. il Dirigente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

6. Gli atti di accertamento esecutivo e/o irrogazione delle sanzioni liquidano e intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

7. La G.C. determina l'importo delle spese di notifica poste a carico del contribuente.

Art. 18. Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare anche in via d'urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, può essere concessa dal Responsabile del tributo la rateizzazione del pagamento delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente che segue le regole del presente articolo. Analoga rateizzazione prevista dal presente articolo potrà essere concessa con le medesime modalità dalla Società incaricata della riscossione a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere al Responsabile del tributo.

3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

4. La situazione di difficoltà economica che consente di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute deve essere autocertificata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

5. La dilazione dovrà seguire i seguenti parametri:

SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36 48
Oltre 20.000,00 €	37 49	72 84

6. Con l'accettazione del piano di rateizzazione il contribuente si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 16 comma 3 e ss. del presente Regolamento, oltre all'eventuale rimborso delle spese.

7. Il termine per il riscontro della richiesta di rateazione è di 60 giorni dal suo ricevimento.

8. La dilazione di pagamento non può superare, in ogni caso, la data di prescrizione dell'annualità dell'imposta.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

10. Per importi superiori ad € ~~30.000,00~~ **50.000,00 (trentamila/00 cinquantamila/00)**, la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di:

- i. fideiussione bancaria o assicurativa, immediatamente escutibile al primo pagamento non effettuato, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di Enti pubblici;
- ii. acconto pari al 10% (dieci%) da versare al momento della concessione della dilazione;
- iii. altra idonea garanzia reale (pegno o ipoteca) nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile;
- iv. altre forme di garanzia anche personali previste dalla legge.

Le suddette forme di garanzie sono alternative.

11. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia, con:

- i. il deposito della fideiussione e sua validazione da parte del Servizio Tributi da esibire da parte del contribuente al servizio Entrate/Tributi i 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento;
- ii. il versamento dell'acconto sul maggior dovuto pari al 10% (dieci %);
- iii. l'iscrizione di garanzia reale (pegno o ipoteca) a cura e spese del contribuente;
- iv. iscrizione di altra idonea garanzia anche a cura e spese del contribuente.

12. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione,

congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

13. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di sei rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.

14. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente e che non incorra nel caso del comma 4.

15. ~~Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.~~ Sono fatte salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

16. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.lgs. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

~~La richiesta di rateizzazione dovrà essere accompagnata dal versamento minimo di una rata pari al 10% per importi fino a € 3.000,00 e pari al 5% per gli importi superiori a € 3.000,01.~~

17. La Giunta Comunale può autorizzare, in casi di particolari situazioni di difficoltà economiche del debitore, da valutare nel caso di specie, la rateizzazione del pagamento dei tributi in deroga ai parametri indicati nel presente articolo.

18. L'accettazione del piano di rateizzazione darà luogo alla sospensione dell'eventuale fermo amministrativo con il pagamento delle prime due rate.

19. Con il saldo totale del piano di rateizzazione il contribuente sarà liberato dalle eventuali garanzie prestate a tutela del credito dell'ente di cui all'art. 11.

20. Il mancato rispetto del piano rateale comporta la decadenza automatica dal beneficio.

21. **La rateazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni già concesse o decaduto da precedenti piani rateali, a meno**

che, e per una volta soltanto, il richiedente sottoscrive un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.

Art. 19. Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal ~~titolo II del DPR 602/1973~~ **Decreto Legislativo n. 110/2024**, ~~con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.~~

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

- a. in forma diretta dal Comune;
- b. mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
- c. mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
- d. mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;

3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:

- a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
- b. ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
- c. cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.

4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) il titolo deve essere notificato, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui il versamento/denuncia dovevano essere effettuati. In relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del

tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Art. 20. Rimborsi e importi soglia minima previsti

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.

3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.

4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.

5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 16, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di scarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori a € 12,00 (dodici/00).

Art. 21. Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.

2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Tributi.

3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. È ammessa la compensazione orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può richiedere e detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente e va preceduto dalla formale richiesta scritta di compensazione.

Art. 22. Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno quindici (15) giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del contribuente;
- b. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c. l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
- d. l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

3. Il Responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di trenta (30) giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Art. 23. Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:

- a. importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
- b. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
- d. liquidazione contributi sociali.

TITOLO IV – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 24. Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D.lgs. n. 156/2015 e s.m.i.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 25. Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 27.

3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza della Città di Santena; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una

pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 28.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:

- a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
- b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, ~~redatta in carta libera~~ ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC, **oppure tramite apposito sportello virtuale dell'Ente.**

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 26. Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
- d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del

comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 25, comma 5;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 25;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 27. Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere al contribuente, una sola volta, di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet della Città di Santena, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

Art. 28. Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 26 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 27 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II – AUTOTUTELA

Art. 29. Autotutela – Principi

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, per l'impugnazione dell'atto, il Responsabile del Servizio Entrate/Tributi può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. realizzare l'interesse pubblico;
 - b. ripristinare la legalità;
 - c. ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d. migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Il suddetto provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio,

nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.

5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.

6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Art. 30. Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.

2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Art. 31. Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Il Responsabile del Servizio Entrate/Tributi può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano di seguito casi tipici di autotutela d'ufficio:

- a. errore di persona;
- b. evidente errore logico o di calcolo;
- c. errore sul presupposto;
- d. doppia imposizione;
- e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini

di decadenza;

g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

1. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.

2. ~~Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.~~

3. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 32. Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 33. Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni

né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 34. Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo;

Art. 35. Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:

- a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- c. degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
- d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione

dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 36. Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.

3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC, **oppure tramite sportello virtuale.**

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 37. Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 36 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 33.

2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 38. Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 39. Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 18. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 18; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade

dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 18 con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 40. Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 41. Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e

concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

~~CAPO IV – RECLAMO/MEDIAZIONE~~ (abrogato con D. Lgs. 220/2023)

TITOLO V – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. ~~51~~ 42. Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso e estensione della sua applicazione.

1. La sanzione è ridotta:
 - b. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - c. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - d. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - e. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è

prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

- g. ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della l. 07/01/1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.lgs. 471/1997;
- h. ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. In deroga al comma precedente è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i. e richiamate dal comma 1, lettere da a) ad e) del presente Regolamento, anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 43. Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 85 del 11/11/1998 e s.m.i..
2. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Art. 44. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026